



Trasmissione a mezzo e-mail

Potenza, data del protocollo

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
infrastrutture@arera.it

**Oggetto:** Documento per la consultazione 410/2019/R/GAS. Osservazione prodotta dal Comune di Potenza in qualità di stazione appaltante della gara ATEM Potenza 2 - Sud, relativa allo spunto per la consultazione "S17. Osservazioni sulle ipotesi relative al trattamento dei contributi".

I Comuni del Centro-Sud Italia, nella quasi totalità dei casi, hanno realizzato l'impianto della distribuzione del gas naturale sul proprio territorio beneficiando dei contributi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m..

Al riguardo sono due le casistiche ricorrenti nel quadro dei finanziamenti di cui alla citata legge n. 784/80 e precisamente:

1. I Comuni hanno realizzato l'impianto direttamente, senza il preventivo affidamento della concessione del gas ad un soggetto concessionario.
  - In questi casi gli Enti hanno incassato il contributo dello Stato ed hanno ripianato con fondi del proprio Bilancio la residua spesa non coperta dal contributo pubblico.
2. I Comuni, prima della costruzione dell'impianto e dell'accesso ai benefici della legge n. 784/80, hanno affidato la concessione del servizio del gas ad un concessionario privato.
  - In questi casi il contributo dello Stato, pur sempre concesso al dato Comune, è stato interamente devoluto al concessionario il quale si è accollato anche l'onere per la copertura della residua spesa occorsa per la realizzazione dell'impianto.

Al riguardo occorre precisare che:

- 1) per la casistica di cui al punto 1. i cespiti dell'impianto realizzati con fondi pubblici, dello Stato (L. n. 784/80) e dei Comuni sono di proprietà comunale e per gli stessi spetterebbe agli Enti locali il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m., sempreché tale parte di impianto concorra effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità;
- 2) per la casistica di cui al punto 2. i cespiti dell'impianto realizzati con fondi pubblici dello Stato (L. n. 784/80) sono pur sempre di proprietà comunale mentre sono di proprietà del concessionario i cespiti la cui spesa è stata da questi sostenuta. Ovviamente in tal caso poiché per i cespiti di proprietà comunale tutta la spesa è stata interamente coperta dal contributo dello Stato non sussisterebbe a favore degli Enti Locali il corrispettivo di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m..



Tanto premesso occorre ancora precisare che, in forza del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., i Comuni hanno l'obbligo della tenuta della contabilità patrimoniale a scopo conoscitivo.

Tale contabilità è regolata dal contenuto del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al predetto Decreto Legislativo e, in particolare, per quanto attiene alle immobilizzazioni, i criteri di valutazione sono indicati alle lettere da a) a d) del punto 9.3 del citato principio contabile 4/3.

In particolare, ai fini della predisposizione dell'Attivo dello Stato patrimoniale riguardante le immobilizzazioni, le citate norme, per quanto attiene ai contributi, dispongono che:

- i contributi (pubblici e/o privati) in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite),

sicché ne consegue che detti contributi si debbano valutare seguendo una legge di degrado del tutto uguale a quella del cespite cui essi si riferiscono. Ovviamente tale criterio deve essere osservato anche per i cespiti costituenti l'impianto di distribuzione del gas.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, rilevato che la regolazione tariffaria riguardante la distribuzione del gas naturale detta, per il degrado dei contributi pubblici, un meccanismo del tutto difforme da quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 118/2011 si deve osservare che essa di fatto si pone in contrasto con una legge dello Stato, creando incertezza e distorsione nell'attività Finanziaria e Contabile degli Enti Locali.

Pertanto, visto il DCO 410/2019/R/GAS, questo Comune, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM, sottopone a codesta Spett.le Autorità la sopra detta osservazione, formulando al riguardo la seguente proposta:

**"I contributi erogati per la realizzazione dei cespiti di proprietà pubblica si degradano con la stessa regola di degrado dei cespiti cui essi si riferiscono".**

L'utilizzazione di un tale criterio perseguirebbe l'obiettivo di uniformare la regolazione tariffaria con la normativa di finanza locale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed eviterebbe inoltre di far avere un riverbero negativo del contributo sul valore degli assets pubblici, atteso che con l'attuale regolazione si ha lo sgradevole effetto di far rivivere il "contributo pubblico residuo" anche ben oltre la vita dello stesso cespite per il quale è stato erogato.

L'attuale regolazione ovviamente comporta altresì che il "contributo pubblico residuo" riferibile a cespiti già ammortizzati finisce con l'avere effetto anche su altri cespiti finanziati, in epoca successiva, con risorse degli Enti Locali, annullando il valore del capitale investito riferibile a questi ultimi.

In considerazione di quanto osservato, si auspica che codesta Autorità possa accogliere la suddetta proposta.

Distinti saluti.



Dirigente  
Ing. Mario Restaino  
Funzionari  
Ing. Anna Claps  
Ing. Maria Brancucci

ORARI UFFICIO  
dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 13.45  
martedì e giovedì ore 16.00 – 18.45

Sede: Via Parco S. Antonio la Macchia  
85100 POTENZA  
Tel. 0971 415411

mario.restaino@comunc.potenza.it